# Gazzetta ufficiale

C 216

42° anno 29 luglio 1999

# delle Comunità europee

Edizione in lingua italiana

### Comunicazioni ed informazioni

Numero d'informazione	Sommario	Pagina
	I Comunicazioni	
	Commissione	
1999/C 216/01	Tassi di cambio dell'euro	1
1999/C 216/02	Prezzi medi e prezzi rappresentativi dei tipi di vino da tavola sui differenti cent commercializzazione	
1999/C 216/03	Avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di al tubi catodici per ricevitori della televisione a colori originari dell'India, della Litu della Malaysia, della Repubblica popolare cinese e della Repubblica di Corea	ania,
1999/C 216/04	Comunicazione della Commissione relativa alla modifica della decisione 98/682 Euratom, relativa alla nomina dei membri nonché dei presidenti e dei vicepreside gruppi di esperti demandati ad assistere la Commissione nella definizione del tenuto e dell'orientamento delle azioni chiave nel settore della ricerca e dello svilu tecnologico (1)	denti con- ippo
1999/C 216/05	Comunicazione della Commissione relativa all'entrata in vigore, negli scambi tr Comunità europea e la Cambogia, delle disposizioni previste dal regolamento (CE) 2454/93 della Commissione, modificato dal regolamento (CE) n. 12/97, relative definizione della nozione di prodotti originari per l'applicazione di preferenze tarif accordate dalla Comunità a taluni prodotti provenienti da paesi in via di svilu (cumulo regionale dell'origine per i paesi dell'Associazione delle nazioni del Sucasiatico — ASEAN)	E) n. alla ffarie 1ppo d-Est
1999/C 216/06	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso IV/M.1449 Sabena/Snecma) (¹)	9 — 9
1999/C 216/07	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso IV/M.1490 Olivetti/Telecom Italia) (¹)	
1999/C 216/08	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso IV/M.1569 Gränges/Norsk Hydro) (¹)	
1999/C 216/09	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso IV/M.1510 Thomson-CSF/Eurocopter) (¹)	
IT	(¹) Testo rilevante ai fini del SEE	
	Spedizione in abbonamento postale gruppo I / 70 % — Milano.	

IT

I

(Comunicazioni)

### **COMMISSIONE**

Tassi di cambio dell'euro (¹)
28 luglio 1999

(1999/C 216/01)

1 euro	=	7,4442	corone danesi	
	=	324,87	dracme greche	
	=	8,814	corone svedesi	
	=	0,6683	sterline inglesi	
		1.0702	1 11 + 110 4	
	=	1,0603	dollari USA	
	=	1,6042	dollari canadesi	
	=	123,15	yen giapponesi	
	=	1,5986	franchi svizzeri	
	=	8,3475	corone norvegesi	
	=	77,7844	corone islandesi (²)	
	=	1,6465	dollari australiani	
	=	2,0279	dollari neozelandesi	
	=	6,53029	rand sudafricani (2)	

<sup>(1)</sup> Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

<sup>(2)</sup> Fonte: Commissione.

## Prezzi medi e prezzi rappresentativi dei tipi di vino da tavola sui differenti centri di commercia-lizzazione

(1999/C 216/02)

[Stabiliti il del 27 luglio 1999 in applicazione dell'articolo 30, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 822/87]

Centri di commercializzazione	EUR per % vol/hl	% del PO°	Centri di commercializzazione	EUR per % vol/hl	% del PO º
R I Prezzo d'orientamento *	3,828		A I Prezzo d'orientamento *	3,828	
Heraklion	nessuna quoza		Atene	nessuna quoza	
Patrasso	nessuna quoza			•	
Requena	nessuna quoza		Heraklion	nessuna quoza	
Reus	nessuna quoza		Patrasso	nessuna quoza	
Villafranca del Bierzo	nessuna quoza (¹)		Alcázar de San Juan	nessuna quoza	
Bastia	nessuna quoza		Almendralejo	nessina (11072	
Béziers	4,660	122 %	ŕ	nessuna quoza	
Montpellier	4,467	117 %	Medina del Campo	nessuna quoza (¹)	
Narbonne	4,848	127 %	Ribadavia	nessuna quoza	
Nîmes	4,619	121 %	Villafranca del Penedès	nessuna quoza	
Perpignan	nessuna quoza			-	
Asti Firenze	nessuna quoza		Villar del Arzobispo	nessuna quoza (¹)	
Lecce	nessuna quoza		Villarrobledo	nessuna quoza (¹)	
Pescara	nessuna quoza nessuna quoza		Bordeaux	nessuna quoza	
Reggio Emilia	4,132	108 %	Nantes	•	
Treviso	nessuna quoza			nessuna quoza	
Verona (per i vini locali)	nessuna quoza		Bari	nessuna quoza	
Prezzo rappresentativo	4,620	121 %	Cagliari	nessuna quoza	
R II Prezzo d'orientamento *	3,828		Chieti	nessuna quoza	
Heraklion	nessuna quoza		Ravenna (Lugo, Faenza)	2,737	71 %
Patrasso	nessuna quoza		Trapani (Alcamo)	nessuna quoza	
Calatayud	nessuna quoza		_	nessuna quoza	
Falset	nessuna quoza		Treviso	nessuna quoza	
Jumilla	nessuna quoza (¹)		Prezzo rappresentativo	2,737	71 %
Navalcarnero	nessuna quoza (¹)				
Requena	nessuna quoza			EUR/hl	
Toro	nessuna quoza				
Villena	nessuna quoza (¹)				
Bastia	nessuna quoza		A II Prezzo d'orientamento *	82,810	
Brignoles	nessuna quoza		Rheinpfalz (Oberhaardt)	33,234	40 %
Bari	nessuna quoza		Rheinhessen (Hügelland)	nessuna quoza (¹)	
Barletta	nessuna quoza		La regione viticola della	Ĭ (,	
Cagliari Lecce	nessuna quoza		Mosella lussemburghese	nessuna quoza	
Taranto	nessuna quoza nessuna quoza		Prezzo rappresentativo	33,234	40 %
Prezzo rappresentativo	nessuna quoza (¹)		11c220 Tappiesentativo	)),2) <del>T</del>	70 /0
11			A III Prezzo d'orientamento *	94,570	
	EUR/hl		Mosel Pheingay	nossima augra	
R III Prezzo d'orientamento *	62.150		Mosel-Rheingau	nessuna quoza	
	62,150		La regione viticola della Mosella lussemburghese	nessuna quoza	
Rheinpfalz-Rheinhessen (Hügelland)	nessuna quoza	1	Prezzo rappresentativo	nessuna quoza	

Quotazione non presa in considerazione conformemente all'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 2682/77. Applicabile a decorrere dall'1.2.1995. PO=Prezzo d'orientamento.

# Avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di alcuni tubi catodici per ricevitori della televisione a colori originari dell'India, della Lituania, della Malaysia, della Repubblica popolare cinese e della Repubblica di Corea

(1999/C 216/03)

La Commissione ha ricevuto una denuncia, presentata ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio (¹), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 905/98 del Consiglio (²) (in appresso denominato «regolamento di base»), secondo la quale le importazioni di alcuni tubi catodici per ricevitori della televisione a colori originari dell'India, della Lituania, della Malaysia, della Repubblica popolare cinese e della Repubblica di Corea sono oggetto di pratiche di dumping e provocano un notevole pregiudizio all'industria comunitaria.

### 1. Denuncia

La denuncia è stata presentata il 14 giugno 1999 dalla Taskforce against Unfair Business in Europe (TUBE) (in appresso definita «denunciante») per conto dell'unico produttore comunitario di tubi catodici per ricevitori della televisione a colori (in appresso definiti «prodotto in questione») non collegato agli esportatori dei paesi interessati.

#### 2. Prodotto

Il prodotto che secondo la denuncia è oggetto di dumping sono alcuni tubi catodici per ricevitori della televisione a colori con la diagonale dello schermo tra 34 e 38 cm, con un rapporto larghezza/altezza dello schermo inferiore a 1,5 e con passo di almeno 0,4 mm, attualmente classificabili al codice NC ex 8540 11 11. Il codice NC è fornito a titolo puramente informativo.

### 3. Denuncia di dumping

La denuncia di dumping nei confronti dell'India e della Malaysia si basa sul confronto tra il valore normale, stabilito in base ai prezzi sul mercato interno, e i prezzi all'esportazione del prodotto in questione nella Comunità.

La denuncia di dumping nei confronti della Lituania e della Repubblica di Corea si basa, in assenza di informazioni affidabili sulle vendite sul mercato interno, sul confronto tra il valore normale costruito e i prezzi all'esportazione del prodotto nella Comunità.

Dato che per quanto riguarda la Repubblica popolare cinese il valore normale sarà stabilito a norma dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, per i produttori esportatori che non possono soddisfare le condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 7, lettere b) e c), del regolamento di base, il denunciante ha proposto di stabilire il valore normale in base al prezzo applicato in un paese terzo a economia di mercato. La denuncia di dumping si basa sul confronto tra il valore normale così stabilito e i prezzi applicati al prodotto in questione per l'esportazione nella Comunità.

I margini di dumping così calcolati sono significativi per tutti i paesi esportatori interessati.

### 4. Denuncia di pregiudizio

Il denunciante ha fornito prove del fatto che le importazioni del prodotto in questione provenienti da India, Lituania, Malaysia, Repubblica popolare cinese e Repubblica di Corea sono aumentate globalmente in termini di quota di mercato.

Ha asserito che i volumi e i prezzi del prodotto importato hanno fra l'altro avuto ripercussioni negative sulla quota di mercato e sui prezzi applicati dai produttori comunitari, provocando notevoli effetti negativi sulla situazione finanziaria dell'industria comunitaria.

### 5. Procedura per la determinazione del dumping e del pregiudizio

Avendo stabilito, sentito il comitato consultivo, che la denuncia è stata presentata da o per conto dell'industria comunitaria e che esistono prove sufficienti per giustificare l'apertura di un procedimento, la Commissione avvia un'inchiesta a norma dell'articolo 5 del regolamento di base.

### a) Questionari

Per ottenere le informazioni considerate necessarie ai fini dell'inchiesta, la Commissione invierà questionari all'industria comunitaria, alle associazioni di produttori della Comunità, ai produttori esportatori, agli importatori, alle associazioni dei produttori esportatori e degli importatori citati nella denuncia nonché alle autorità di India, Lituania, Malaysia, Repubblica popolare cinese e Repubblica di Corea.

I produttori esportatori e gli importatori sono invitati a mettersi immediatamente in contatto con la Commissione per sapere se sono menzionati nella denuncia. Qualora non siano menzionati nella denuncia, devono chiedere al più presto, e comunque entro quindici giorni dalla pubblicazione del presente avviso sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, una copia del questionario, in quanto tutti i questionari devono essere compilati entro la scadenza di cui al paragrafo 7, lettera a), del presente avviso, I questionari devono essere richiesti per iscritto all'indirizzo sotto indicato, specificando nome, indirizzo, indirizzo E-Mail, numero di telefono, numero di fax e/o di telex della parte interessata.

### b) Raccolta di informazioni e audizioni

Si invitano tutte le parti interessate a comunicare per iscritto le loro osservazioni e a fornire elementi di prova.

<sup>(1)</sup> GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 128 del 30.4.1998, pag. 18.

IT

La Commissione potrà inoltre sentire le parti interessate che ne facciano richiesta per iscritto e che dimostrino di avere particolari motivi per chiedere di essere sentite.

### c) Selezione di un paese terzo a economia di mercato

In conformità dell'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base, si intende scegliere l'India come paese terzo a economia di mercato appropriato onde stabilire il valore normale per la Repubblica popolare cinese. Le parti interessate dall'inchiesta sono invitate a presentare le loro osservazioni sull'opportunità di questa scelta entro il termine specifico fissato al paragrafo 7, lettera b), del presente avviso.

### d) Status di paese a economia di mercato

Per i produttori esportatori della Repubblica popolare cinese che affermano, presentando prove sufficienti, di operare in condizioni di economia di mercato, soddisfacendo quindi i criteri di cui all'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base, il valore normale sarà determinato in conformità dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera b), di tale regolamento. I produttori esportatori che intendono presentare richieste debitamente motivate devono farlo entro il termine specifico di cui al punto 7, lettera c) seguente. La Commissione invierà moduli di richiesta a tutti i produttori esportatori noti del prodotto in questione della Repubblica popolare cinese.

### 6. Interesse della Comunità

Ai sensi dell'articolo 21 del regolamento di base, affinché sia possibile decidere se, qualora esistano prove sufficienti del dumping del pregiudizio, l'adozione di misure antidumping sia nell'interesse della Comunità, l'industria comunitaria, gli importatori e le loro associazioni rappresentative, nonché gli utilizzatori rappresentativi possono, entro il termine generale di cui al punto 7, lettera a), del presente avviso, manifestarsi e comunicare informazioni alla Commissione. È opportuno precisare che le informazioni comunicate a norma di detto articolo saranno prese in considerazione unicamente se suffragate, all'atto della presentazione, da elementi di prova oggettivi.

#### 7. Termini

### a) Termine generale

Le parti interessate devono manifestarsi, comunicare le proprie osservazioni per iscritto e trasmettere informazioni, se non altrimenti specificato, entro quaranta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* affinché tali osservazioni ed informazioni possano essere prese in considerazione ai fini dell'inchiesta. Entro la

stessa data le parti interesssate possono inoltre chiedere di essere sentite dalla Commissione. Il termine si applica a tutte le parti interessate, comprese quelle non nominate nella denuncia, che pertanto, nel loro interesse, sono invitate a mettersi immediatamente in contatto con la Commissione.

### b) Termine specifico per la scelta del paese terzo a economia di mercato

Le parti che desiderino presentare osservazioni in merito all'opportunità della scelta dell'India che, come risulta dal punto 5, lettera c), è presa in considerazione in qualità di paese terzo a economia di mercato ai fini della determinazione del valore normale per quanto riguarda la Repubblica popolare cinese, devono trasmettere le loro osservazioni entro dieci giorni a decorrere dalla pubblicazione del presente avviso.

### c) Termine specifico per presentare le richieste di status di paese a economia di mercato

Le richieste, debitamente motivate, volte a ottenere lo status di paese a economia di mercato di cui al punto 5, lettera d), devono essere presentate per iscritto entro 21 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso di apertura.

### d) Indirizzo della Commissione per la corrispondenza

Commissione europea

Direzione generale I — Relazioni esterne: politica commerciale e relazioni con l'America del Nord, l'Estremo Oriente, l'Australia e la Nuova Zelanda

Direzioni C ed E
DM 24 — 8/37
Rue de la Loi/Wetstraat 200
B-1049 Bruxelles
Fax (32-2) 295 65 05
Telex: COMEU B 21877

### 8. Mancata collaborazione

Qualora una parte interessata rifiuti l'accesso alle informazioni necessarie, non le comunichi entro i termini fissati oppure ostacoli gravemente lo svolgimento dell'inchiesta, potranno essere elaborate conclusioni provvisorie o definitive, affermative o negative in base ai dati disponibili, in conformità dell'articolo 18 del regolamento di base.

Se si accerta che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti, non si tiene conto di tali informazioni e possono essere utilizzati i dati disponibili.

IT

Comunicazione della Commissione relativa alla modifica della decisione 98/682/CE, Euratom, relativa alla nomina dei membri nonché dei presidenti e dei vicepresidenti dei gruppi di esperti demandati ad assistere la Commissione nella definizione del contenuto e dell'orientamento delle azioni chiave nel settore della ricerca e dello sviluppo tecnologico

(1999/C 216/04)

### (Testo rilevante ai fini del SEE)

Con la sua decisione del 26 luglio 1999, la Commissione ha deciso che a partire dalla data odierna:

- le persone i cui nominativi figurano nell'allegato I, nominate con decisione 98/682/CE, Euratom, membri dei gruppi di esperti istituiti con decisione 98/610/CE, Euratom, non sono più membri dei gruppi predetti;
- le persone i cui nominativi figurano nell'allegato II sono nominate membri dei gruppi di esperti istituiti dalla decisione 98/610/CE, Euratom fino al 20 novembre 2000;
- le persone i cui nominativi figurano nell'allegato III sono nominate presidente o vicepresidente dei gruppi di esperti menzionati nel predetto allegato;
- le persone di cui ai paragrafi 2 e 3 sono tenute a rispettare la condizioni di indipendenza e riservatezza specificate nell'allegato III della decisione 98/682/CE, Euratom.

### ALLEGATO I

Gruppo di esperti	Esperti uscenti (causa)		
«Salute, alimentazione e fattori ambientali»	B. MEROT (dimissioni)		
«Controllo delle malattie infettive»	N. BARRET (dimissioni)		
«La fabbrica delle cellule»	_		
«Invecchiamento della popolazione»	M. BALTES (decesso)		
	M. PAULA BARBOSA (dimissioni)		
«Gestione sostenibile dell'agricoltura, della pesca e della silvicoltura»	C. CARUSO (dimissioni)		
«Società dell'informazione»	R. BAUSCH (dimissioni)		
	H. BERTHELSEN (dimissioni)		
	C. HORN (dimissioni)		
«Prodotti, processi e organizzazione innovativi»	P. O'DONOVAN (dimissioni)		
«Mobilità sostenibile e intermodalità»	K. BOGG (dimissioni)		

IT	
----	--

Gruppo di esperti	Esperti uscenti (causa)		
«Nuove prospettive per l'aeronautica»	S. CATOIRE (dimissioni)		
«Tecnologie per i trasporti terrestri e del mare»	G. BYRNE (dimissioni)		
«Gestione sostenibile e qualità delle acque» e «Gestione sostenibile degli ecosistemi marini»	_		
«Cambiamento globale, clima e biodiversità»	_		
«La città del futuro e il patrimonio culturale»	_		
«Sistemi energetici più puliti» e «Un'energia economica ed efficiente»	_		
«Rafforzamento delle base di conoscenze socioeconomiche»	M. DURU (dimissioni)		
«Fusione termonucleare controllata»	R. SALOMAA (dimissioni)		
«Fissione nucleare»	E. SIDERIS (nominato membro del comitato di programma)		

### ALLEGATO II

Gruppo di esperti	Cognome e nome		
«Salute, alimentazione e fattori ambientali»	DROUET	Xavier	
	DYBING	Erik	
	LISON	Dominique	
	MEDINA	Sylvie	
	VAHTER	Marie E.	
«Controllo delle malattie infettive»	AGNARSDOTTIR	Gudrun	
	MARTH	Egon	
«La fabbrica delle cellule»	BECK	Yaffa	
«Invecchiamento della popolazione»	BRICK	Yitzak	
	BÜHLER	Christian	
	FERRO MORÃO LABRAL	José Manuel	
	INGOLFSDOTTIR	Vilborg	

Gruppo di esperti	Cognome e nome		
«Gestione sostenibile dell'agricoltura, della pesca e della silvicoltura»	СНЕТ	Ilan	
	HERSOUG	Bjørn	
	RADDI	Paolo	
«Società dell'informazione»	HEALY	Michael	
	MOGENSEN	Gregers	
	VORTMAN	Jacob	
	WAGNER	Luc	
«Prodotti, processi e organizzazione innovativi»	PALSSON	Pall	
	SHPITALNI	Moshe	
	WATHNE	Einar	
«Mobilità sostenibile e intermodalità»	TELLE	Nils	
«Nuove prospettive per l'aeronautica»	ROSEN	Aviv	
	THOMAS	Jean-Marc	
«Tecnologie per i trasporti terrestri e del mare»	HOLDEN	Kjell	
«Gestione sostenibile e qualità delle acque» e «Gestione sostenibile degli ecosistemi marini»	DAGAN	Gedeon	
sostemone degli ecosistemi marim»	GRANELI	Edna	
	LIE	Ulf	
«Cambiamento globale, clima e biodiversità»	HOV	Øystein	
	LAVEE	Hanoch	
	SVEINBJÖRNSDOTTIR	Amy	
«La città del futuro e il patrimonio culturale»	GISLADOTTIR	Ingibjörg	
	SHACHAR	Arie	
«Sistemi energetici più puliti» e «Un'energia economica ed efficiente»	YOGEV	Ammon	
«Rafforzamento della base di conoscenze socioeconomi-	OLSEN	Johan P.	
CIIC"	SCHWARTZ	Dafna	
	SOFER	Catherine	
«Fusione termonucleare controllata»	IONESCU	Valentin	
	KALLI	Heikki	
«Fissione nucleare»	YADIGAROGLU	George	

#### ALLEGATO III

Gruppo di esperti	Cognome e nome	del nuovo presidente	Cognome e nome dei nuovi vicepresidenti	
«Invecchiamento della popolazione»	TAIPALE	Vappu	WICK	Georg
«Società dell'informazione»	_	_	AIRAGHI	Angelo

Comunicazione della Commissione relativa all'entrata in vigore, negli scambi tra la Comunità europea e la Cambogia, delle disposizioni previste dal regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, modificato dal regolamento (CE) n. 12/97, relative alla definizione della nozione di prodotti originari per l'applicazione di preferenze tariffarie accordate dalla Comunità a taluni prodotti provenienti da paesi in via di sviluppo (cumulo regionale dell'origine per i paesi dell'Associazione delle nazioni del Sud-Est asiatico — ASEAN)

(1999/C 216/05)

Il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (1), modificato dal regolamento (CE) n. 12/97 (2), prevede, agli articoli 72 e seguenti, un cumulo regionale nel quadro delle norme comunitarie d'origine applicabili al sistema delle preferenze generalizzate (SPG); tale cumulo è tra l'altro applicabile agli Stati membri dell'Associazione delle nazioni del Sud-Est asiatico (ASEAN).

L'articolo 72 ter prevede in particolare che gli Stati membri di uno dei gruppi regionali menzionati comunichino, tramite il segretariato del gruppo regionale interessato, l'impegno di osservare le disposizioni in materia di norme d'origine SPG e di fornire la cooperazione amministrativa necessaria in materia di certificati di origine, modulo A.

Poiché la Cambogia, la cui entrata effettiva nell'ASEAN è avvenuta il 30 aprile 1999, ha adempiuto a tale impegno, le disposizioni in materia di cumulo regionale sono applicabili al paese a partire dal 1º settembre 1999.

<sup>(</sup>¹) GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1. (²) GU L 9 del 13.1.1997, pag. 1.

### Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata

(Caso IV/M.1449 — Sabena/Snecma)

(1999/C 216/06)

#### (Testo rilevante ai fini del SEE)

In data 29 aprile 1999 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio. Il testo completo della decisione è disponibile unicamente in lingua francese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti d'affari in esso contenuti saranno stati tolti. Esso sarà disponibile:

- in versione cartacea, presso gli uffici vendita dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee (cfr. lista);
- in formato elettronico, nella versione «CFR» della base dati Celex, documento n. 399M1449. Celex è il sistema di documentazione computerizzato del diritto comunitario; per ulteriori informazioni relative agli abbonamenti pregasi contattare:

EUR-OP Information, Marketing and Public Relations (OP/4B) 2, rue Mercier L-2985 Luxembourg Tel. (352) 29 29-42455; fax (352) 29 29-42763

### Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata

(Caso IV/M.1496 — Olivetti/Telecom Italia)

(1999/C 216/07)

### (Testo rilevante ai fini del SEE)

In data 22 aprile 1999 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio. Il testo completo della decisione è disponibile unicamente in lingua italiana e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti d'affari in esso contenuti saranno stati tolti. Esso sarà disponibile:

- in versione cartacea, presso gli uffici vendita dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee (cfr. lista);
- in formato elettronico, nella versione «CIT» della base dati Celex, documento n. 399M1496. Celex è il sistema di documentazione computerizzato del diritto comunitario; per ulteriori informazioni relative agli abbonamenti pregasi contattare:

EUR-OP Information, Marketing and Public Relations (OP/4B) 2, rue Mercier L-2985 Luxembourg Tel. (352) 29 29-42455; fax (352) 29 29-42763

### Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata

(Caso IV/M.1569 — Gränges/Norsk Hydro)

(1999/C 216/08)

#### (Testo rilevante ai fini del SEE)

In data 5 luglio 1999 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio. Il testo completo della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti d'affari in esso contenuti saranno stati tolti. Esso sarà disponibile:

- in versione cartacea, presso gli uffici vendita dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee (cfr. lista);
- in formato elettronico, nella versione «CEN» della base dati Celex, documento n. 399M1569. Celex è il sistema di documentazione computerizzato del diritto comunitario; per ulteriori informazioni relative agli abbonamenti pregasi contattare:

EUR-OP Information, Marketing and Public Relations (OP/4B) 2, rue Mercier L-2985 Luxembourg Tel. (352) 29 29-42455; fax (352) 29 29-42763

### Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata

(Caso IV/M.1516 — Thomson-CSF/Eurocopter)

(1999/C 216/09)

### (Testo rilevante ai fini del SEE)

In data 10 giugno 1999 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio. Il testo completo della decisione è disponibile unicamente in lingua francese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti d'affari in esso contenuti saranno stati tolti. Esso sarà disponibile:

- in versione cartacea, presso gli uffici vendita dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee (cfr. lista);
- in formato elettronico, nella versione «CFR» della base dati Celex, documento n. 399M1516. Celex è il sistema di documentazione computerizzato del diritto comunitario; per ulteriori informazioni relative agli abbonamenti pregasi contattare:

EUR-OP Information, Marketing and Public Relations (OP/4B) 2, rue Mercier L-2985 Luxembourg Tel. (352) 29 29-42455; fax (352) 29 29-42763